

DELIBERA N. 549/13/CONS

ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA N. 352/08/CONS, NELLA CONTROVERSA INSTAURATA DA DIGITEL ITALIA S.P.A, ALPHA TELECOM ITALIA S.P.A., NOITEL S.R.L., ICS ITALIA S.R.L., PLUSCOM S.A.S., SAN MICHELE COMMUNICATION S.R.L. NEI CONFRONTI DI H3G S.P.A. E TELOGIC ITALY S.R.L. IN MATERIA DI OBBLIGHI DI CONTINUITÀ DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ED INTERCONNESSIONE

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 30 settembre 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995 – supplemento ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (di seguito, anche il “Codice”);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (di seguito: “Regolamento di organizzazione e funzionamento”), di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 34, comma *2bis*, introdotto dalla delibera 536/13/CONS, immediatamente esecutiva, adottata dal Consiglio nella medesima riunione del 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 34, comma *2bis* del Regolamento di organizzazione e funzionamento, le competenze attualmente assegnate dall'articolo 1, comma 6. Lettera a) della legge n. 249/97 alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono, per effetto delle dimissioni di un suo componente, trasferite, in via transitoria, al Consiglio sino all'espletamento delle procedure di elezione e di nomina del nuovo componente l'Autorità ed alla conseguente ricomposizione della suddetta Commissione ai sensi dell'articolo 3bis del Regolamento;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito, anche "Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS") ed, in particolare, l'articolo 4 che consente all'Autorità l'adozione di misure cautelari;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito "Direzione") in data 23 agosto 2013, acquisita al protocollo Agcom n. 46007, con la quale le società DIGITEL ITALIA S.p.A., ALPHA TELECOM ITALIA S.p.A., NOITEL S.r.l., ICS ITALIA S.r.l., PLUSCOM S.a.s. e SAN MICHELE COMMUNICATION S.r.l., ai sensi dell'articolo 23 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e degli artt. 3 e 4 del Regolamento allegato alla delibera n. 352/08/CONS, hanno presentato istanza per la risoluzione della controversia, con contestuale richiesta di misura cautelare, insorta avverso le società Telogic Italy s.r.l. (nel seguito "Telogic") e H3G S.p.A. (nel seguito "H3G"), in materia di obblighi di continuità della fornitura di servizi di accesso ed interconnessione;

VISTA la nota prot. Agcom n. 46727 del 3 settembre 2013, con la quale la Direzione Reti, ritenendo ammissibile la domanda, ha convocato le parti in udienza per il giorno 13 settembre 2013 presso la sede dell'Autorità in Roma al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili alla valutazione della richiesta misura d'urgenza, contestualmente invitando le società Telogic ed H3G al deposito, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, delle proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla ricezione della citata nota;

VISTE la nota del 9 settembre 2013, acquisita in pari data al protocollo Agcom con n. 47735, con la quale la resistente H3G ha inviato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

VISTO il verbale dell'udienza tenuta il 13 settembre 2013;

VISTE le integrazioni documentali prodotte il 19 settembre 2013 dalle parti istanti in replica alle controdeduzioni di H3G di cui alla nota del 9 settembre 2013 sopra citata;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto

Premessa

1. Prima di entrare nel merito del contraddittorio svolto nell'ambito della controversia appare necessario rappresentare nel dettaglio i fatti che hanno originato il contenzioso incluso le azioni svolte dall'Autorità antecedentemente all'avvio formale dello stesso, in quanto rilevanti ai fini delle decisioni assunte con il presente provvedimento. Come meglio descritto nel seguito, tali attività di vigilanza si sono esplicitate nella convocazione di un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti nella vicenda, nell'ambito del quale sono state fornite indicazioni in merito al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei clienti finali ed è stata svolta un'interlocuzione formale nei confronti degli operatori.
2. Gli istanti sono operatori nazionali di servizi di comunicazione elettronica, autorizzati all'offerta al pubblico di servizi mobili e personali in modalità virtuale. In particolare i ricorrenti sono autorizzati, a vario titolo, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) all'offerta al pubblico di servizi mobili in modalità virtuale a titolo di *Enhanced Service Provider* (ESP), per quanto riguarda Digitel Italia S.p.A., o di *Air Time Reseller* (ATR) per gli altri ricorrenti.
3. Telogic è un MVNE (*Mobile Virtual Network Enabler*) ossia una società che fornisce servizi agli MVNO (*Mobile Virtual Network Operators*) in modo che questi ultimi possano offrire i propri servizi mobili ai clienti finali. Per fornire i propri servizi di "enabling" Telogic si avvale di elementi di rete e servizi offerti dalle società Capernow A/S, Italtel, KPNQwest, JSC Ingenium e Materna. Tali soggetti non rientrano tra gli operatori di comunicazione autorizzati ai sensi dell'art. 25 del Codice¹.

Telogic opera in Italia sulla base di un contratto stipulato in data 11 maggio del 2011 con H3G, assegnatario di frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura di servizi mobili e personali su scala nazionale. Tale accordo disciplina:

- l'interconnessione tra la piattaforma di Telogic e la rete e i sistemi di H3G;
- l'acquisto e la rivendita di traffico *wholesale* e di USIM;
- la fornitura di servizi mobili agli MVNO.

¹ Telogic, in particolare, fornisce funzionalità di rete inerenti il trasporto (GGSN, XMSC, STP), la rete intelligente (IN), la localizzazione (HLR) ed autenticazione dei clienti, la gestione di specifici servizi (billing, MNP, customer care, ecc.) forniti tramite altri soggetti indicati sopra.

4. In tempi diversi gli istanti contraevano con Telogic contratti volti a garantire l'approntamento, attivazione, messa in opera e gestione del servizio mobile virtuale con copertura nazionale e venivano informati dell'esistenza di accordi tra l'MVNE Telogic e l'MNO H3G, posti a base e fondamento dell'attivazione e rivendita, agli istanti, dei servizi di Telogic.

La diffida di H3G del 24 maggio 2013

5. In data 24 maggio 2013 H3G, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Autorità n. 27825 del 28 maggio 2013, informava Telogic, ponendo in copia il MISE, che qualora non avesse adempiuto entro 15 giorni ai propri obblighi di pagamento avrebbe sospeso una serie di servizi accessori forniti ai sensi del contratto dell'11 maggio 2011 succitato (*roaming*, fornitura di nuove USIM, ecc.). H3G comunicava, altresì, che, ai sensi del comma 25.5² del Codice, avrebbe sospeso l'intero servizio (garantendo comunque la MNP) a partire dall'8 settembre 2013, conteggiando dal 10 giugno 2013 i 90 giorni previsti per comunicare ai propri utenti l'interruzione del servizio di comunicazione elettronica.

Nella stessa nota H3G invitava Telogic ad informare i propri utenti (MVNO), e tramite questi i clienti finali, dell'imminenza della limitazione e successiva cessazione dei servizi, in caso non venisse versata la somma di cui sopra.

6. In data 4 giugno 2013 H3G inviava all'Autorità ed al MISE una nota, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 29952 del 5 giugno 2013, per illustrare la situazione in cui verteva il rapporto contrattuale con Telogic (la cui esposizione era ulteriormente aumentata), affinché gli organi competenti (Autorità e MISE) potessero adottare o indicare ulteriori azioni per preservare e garantire i diritti degli utenti finali ed al contempo la posizione creditoria della stessa H3G.

Audizione del 30 luglio 2013

7. In data 26 luglio 2013 le Direzioni competenti (Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica - DIR e Direzione tutela del consumatore - DIT), con nota protocollo n. 41747, convocavano per il giorno 30 luglio 2013 H3G, Telogic e le società BIP Mobile S.p.A. (di seguito "BIP"), Optima Italia S.p.A. (di seguito "Optima"), Digitel Italia S.p.A. (di seguito "Digitel"), Noitel s.r.l. (di seguito "Noitel"), Pluscom s.a.s. (di seguito "Pluscom"), Limecom s.r.l. (di seguito "Limecom"), ICS Italia s.r.l. (di seguito "ICS"), Active Network s.r.l. (di seguito

² La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a 30 giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

“Active Network”), al fine di individuare le possibili azioni e gli adempimenti di competenza finalizzati alla tutela dell’utenza finale ed a verificare la correttezza dei rapporti tra gli operatori in questione.

Durante tale audizione, come da verbale redatto, H3G ribadiva le criticità contrattuali con Telogic rappresentando che, alla luce del mancato rispetto da parte di quest’ultima dei diversi piani di rientro concordati, il contratto si riteneva risolto dal 25 luglio 2013. H3G rappresentava, inoltre, che avrebbe assicurato il servizio per il periodo di tempo indicato dall’Autorità purché vi fosse l’impegno di un piano di rientro con Telogic o con altri investitori, o la cessione del credito che Telogic vanta nei confronti di terzi. In particolare H3G forniva la propria disponibilità ad attendere i 180 giorni richiesti, anche alla luce del gradimento dell’Autorità di una simile soluzione, purché vi fosse garanzia del proprio credito.

Le discussioni svolte nel corso dell’audizione succitata evidenziavano, inoltre, quanto segue:

- Telogic, filiale italiana posseduta al 100% dalla Holding Danese, apparirebbe essere stata vittima, a quanto dalla stessa dichiarato, di ingenti mancati pagamenti: ciò avrebbe causato l’attuale dissesto finanziario;
- già in quella data erano in corso trattative per l’acquisto, da parte di consorzi, della filiale italiana Telogic, ritenuta comunque profittevole.

Per tutte queste ragioni la stessa Telogic non forniva garanzie sulla possibilità di continuare l’erogazione dei servizi, nonostante l’apertura in tal senso mostrata da H3G. Telogic altresì proponeva, prima di individuare soluzioni specifiche, di attendere gli esiti delle trattative con questi altri soggetti.

8. Tra gli operatori mobili virtuali intervenuti, BIP rappresentava di aver attivato circa 220.000 clienti. Chiedeva la garanzia del tempo necessario (almeno 180 giorni) a poter migrare i propri clienti su altra piattaforma o verso H3G stessa (preferibilmente quest’ultima in modo da non dover cambiare USIM), sotto la supervisione dell’Autorità, anche a garanzia della sopravvivenza della società stessa. Chiedeva un urgente intervento dell’Autorità a garanzia della continuità del servizio fornito dalla sede di Milano Caldera, per alcune funzionalità, e da altri soggetti (Capernow, Materna, ecc.) con i quali si potrebbe essere necessario stipulare contratti diretti.

Alcuni MVNO rappresentavano di non essere mai stati messi a conoscenza delle criticità contrattuali tra H3G e Telogic prima della convocazione dell’Autorità del 26 luglio 2013. Rappresentavano inoltre di non aver, a differenza di BIP (al 30 luglio 2013 appare emergere una ingente situazione debitoria verso Telogic, stante

una successiva comunicazione di H3G), debiti nei confronti di Telogic. Nel corso della riunione gli stessi pertanto rappresentavano il loro diritto all'adozione di un provvedimento di urgenza dell'Autorità che imponga la continuità del servizio alle parti in causa (Telogic e H3G).

9. Gli uffici dell'Autorità, già in quella sede, richiamavano gli MVNO presenti all'obbligo di informare i propri clienti sul rischio di interruzione del servizio, che sarebbe potuta accadere nel caso che Telogic cessasse la propria attività, con almeno 30 giorni di anticipo.

La bancarotta della Holding Danese di Telogic Italy

10. Con nota del 12 agosto 2013 acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità n. 45040, Telogic comunicava agli uffici dell'Autorità che il tribunale danese aveva dichiarato, dal 1° agosto, il fallimento della Holding Danese. La continuità del servizio, da parte di Telogic, a questo punto dipendeva dall'ingresso di nuovi capitali (allo stato dichiarava la presenza di tre potenziali acquirenti).

Audizione del 13 agosto 2013

11. In data 9 agosto 2013 l'Autorità, con nota protocollo n. 44938, convocava, per il giorno 13 agosto 2013, H3G, Telogic e le società Alpha Telecom Italia S.p.A., di seguito "Alpha Telecom", BIP, Optima, Digitel, Noitel, Pluscom, Limecom, ICS, Active Network, San Michele Communication s.r.l. (di seguito "San Michele"), Capernow A/S (di seguito "Capernow"), Materna GMBH (di seguito "Materna"), Materna Italy s.r.l. (di seguito "Materna Italy"), KPNQwest Italia S.p.A. (di seguito "KPNQwest"), JSC Ingenium (di seguito "JSC"), Italtel Deutschland GmbH (di seguito "Italtel"), al fine di individuare le possibili azioni atte a superare lo stato di criticità verificatosi nei rapporti tra i vari operatori e fornitori, nonché a tentare di garantire la continuità dei servizi e la corretta informativa nei confronti dei clienti finali.

Rileva che, alla luce della notizia di una possibile interruzione della fornitura dei servizi da parte di Capernow a partire dal 15 agosto 2013, l'audizione era stata estesa anche ai cinque fornitori di Telogic.

Nel corso di tale audizione, come da verbale redatto, Telogic confermava che in data 1° agosto 2013 era stata dichiarata fallita la Telogic Holding in Danimarca e che erano in corso negoziati con tre potenziali acquirenti per l'acquisizione della filiale italiana. Tali negoziati si sarebbero conclusi entro il 26 agosto 2013. In caso di esito positivo, Telogic avrebbe continuato la propria attività di MVNE nei

confronti degli attuali operatori ESP ed ATR, ferma restando la necessità di rinnovare l'accordo con H3G. In caso di esito negativo dei negoziati, Telogic avrebbe avviato le procedure fallimentari, ai sensi della normativa vigente. Fino a tale data – 26 agosto 2013 – Telogic si impegnava a garantire i propri servizi.

12. Alla luce di quanto sopra, anche 4 dei 5 fornitori presenti si impegnavano a continuare l'erogazione dei propri servizi a Telogic fino al 26 agosto 2013. Nel contempo la società Capernow AS, quinto subfornitore di Telogic di servizi ancillari e strumentali alla propria attività di *enabler*, aveva stipulato accordi diretti transitori (della durata di 3 mesi, con decorrenza dal 1 agosto 2013) con BIP (che tuttavia lamentava condizioni vessatorie da parte di Capernow) e OPTIMA ed era in trattativa con PLUSCOM e Noitel. Informava lo stesso soggetto di non essere disponibile a garantire la continuità dei servizi oltre il 26 agosto 2013 agli operatori mobili virtuali che non stipulassero un contratto diretto di fornitura.
13. Alcuni MVNO chiedevano garanzie di continuità del servizio per i mesi necessari alla migrazione su altre piattaforme e che, a tal fine, l'Autorità adottasse un provvedimento in tal senso nei confronti di Telogic ed H3G, quest'ultima, a loro parere, non estranea alla vicenda essendo la titolare delle USIM, degli archi di numerazione e delle prestazioni obbligatorie.
14. H3G confermava la disponibilità a concedere a Telogic il periodo di tempo che sarebbe stato richiesto dall'Autorità per la prosecuzione delle attività, purché venissero soddisfatte le condizioni di garanzia del credito già indicate nell'audizione del 30 luglio 2013.
15. L'Autorità rinviava, quindi, le parti ad una successiva audizione da tenersi il 26 agosto 2013, confidando nel possibile intervento di investitori in Telogic e invitando quest'ultima ed i suoi fornitori, H3G e Capernow, a garantire la continuità di servizio fino a tale data.

Audizione del 26 agosto 2013

16. Nel corso di tale audizione, come da verbale redatto, Telogic comunicava, sebbene vi fossero offerte concrete, di non aver ancora concluso le trattative per l'acquisto della stessa società, ritenendo opportuno svolgere delle ulteriori valutazioni sulle garanzie che tali soggetti offrivano sul proseguimento dell'attività in essere.
17. H3G ribadiva la disponibilità a proseguire nella fornitura del servizio per 6 mesi a partire dal 30 luglio 2013, purché venga fatto salvo il suo credito, dichiarando,

altresì, di essere disponibile a negoziare un nuovo contratto con chiunque sarebbe stato l'acquirente di Telogic.

18. A conclusione dell'audizione, gli uffici dell'Autorità chiedevano a Telogic di individuare, entro il 30 agosto 2013, una soluzione (tra le varie prospettate in audizione) in merito al possibile acquirente, tenendo conto della necessità di salvaguardare la continuità del servizio, impegnandosi poi ad avviare tutte le negoziazioni necessarie con i soggetti interessati ed a comunicarne gli esiti. Gli uffici invitavano altresì tutti i soggetti presenti a garantire, laddove non l'avessero già fatto, adeguata informativa ai propri clienti circa la possibile cessazione dei servizi, la migrazione ad altro operatore e la portabilità del numero, per quanto di propria competenza.

Successivamente l'Autorità convocava un'audizione conclusiva per il 13 settembre 2013 al fine di conoscere gli esiti delle trattative per l'acquisto di Telogic.

Audizione del tavolo di confronto del 13 settembre 2013

19. Nel corso dell'audizione, come da verbale redatto, Telogic rappresentava che da pochi giorni il *Trustee Danese* aveva accettato la proposta della società LIMITLESS, nuova proprietaria di Telogic. Erano inoltre in corso trattative del nuovo proprietario con H3G (LIMITLESS infatti aveva, il 3 settembre 2013, preso contatti con H3G per definire un piano di rientro del debito di Telogic nei confronti della stessa).

Ciò premesso Telogic rappresentava di essere in grado di operare solo laddove avesse ricominciato a ricevere, con regolarità, quanto dovuto dai propri clienti *wholesale* per i servizi di rete resi. Lamentava, a tale proposito, un significativo credito nei confronti di BIP.

20. H3G comunicava che l'attuale livello d'indebitamento di Telogic nei confronti di H3G era divenuto insostenibile e chiedeva all'Autorità di avviare la procedura per l'interruzione graduale dei servizi in questione. In particolare, dichiarando la propria disponibilità a garantire la fornitura del *roaming* al massimo sino al 30 settembre 2013, proponeva che la procedura preveda il seguente percorso di cessazione dei servizi di rete:

1. interruzione della fornitura del *roaming* su altre reti a partire dall'1 ottobre 2013;
2. interruzione della fornitura del traffico uscente a partire da una certa e successiva data;

3. chiusura completa del servizio a partire da una data successiva alla precedente.

L'Autorità dovrebbe essere il garante di tale processo indicando, con un proprio provvedimento, delle date congrue di cessazione graduale per i servizi di cui ai punti 2 e 3.

H3G confermava la propria disponibilità ad assicurare 180 giorni di copertura del servizio, a far data dal 31 luglio 2013, ma solo dietro espressa ed esplicita richiesta da parte dell'Autorità e dei soggetti presenti, ovviamente a fronte del pagamento del corrispettivo per i servizi offerti, corrente e pregresso (quest'ultimo nelle modalità da stabilire). H3G pone, a tale proposito, tre condizioni per continuare regolarmente, senza il paventato distacco, la fornitura dei servizi:

- pagamento del debito precedente alla data di comunicazione delle criticità ad Agcom (1 giugno 2013);
- pagamento del debito maturato nei 90 giorni previsti dall'articolo 25 del Codice e scaduti il 9 settembre 2013 (cfr. lettera del 24 maggio 2013);
- pagamento del corrente, in anticipo (circa 100.000 euro/settimana).

21. Gli uffici dell'Autorità facevano presente, nel corso della riunione, che gli operatori presenti sono a conoscenza della situazione di criticità di Telogic dal 30 luglio scorso. Nella stessa audizione del 30 luglio 2013, come nelle successive, gli uffici avevano rappresentato la necessità di informare i propri clienti della possibile interruzione dei servizi. Si ribadiva, pertanto, ai presenti l'invito ad informare, con ogni consentita sollecitudine, i propri clienti della possibile interruzione dei servizi in quanto il regolatore non può imporre a nessuna impresa di fornire servizi senza remunerazione dei costi sostenuti.

Gli uffici dell'Autorità, considerato lo stato d'indeterminatezza nel quale si trovava la trattativa tra Telogic (LIMITLESS) ed H3G, invitavano gli operatori presenti a predisporre un *contingency plan*, qualora non ancora definito, al fine di garantire la conservazione del numero telefonico dei propri clienti (anche mediante MNP), la corretta gestione del credito residuo ed in generale ogni azione atta a limitare i disagi a carico dei propri clienti laddove si giungesse ad una interruzione dei servizi da parte di Telogic/H3G.

Si sottolineava che le circostanze che si sono venute a creare rientrano tra i rischi d'impresa di cui l'Autorità, evidentemente, non può farsi carico. Veniva chiarito, a tale proposito, che tra i poteri ed i compiti dell'Autorità non rientra quello di sostituirsi alle logiche di mercato ordinando ad un'azienda di erogare servizi senza

corrispettivo per un tempo indefinito, in attesa di eventi, al fine di consentire ad altre aziende di continuare ad operare.

Veniva indicato che eventuali obblighi nei confronti di H3G, sulle tempistiche di chiusura dei servizi, verranno stabiliti in altra sede, eventualmente con uno specifico provvedimento dell'Autorità.

Fermo restando, per quanto sopra indicato, che le negoziazioni tra operatori e la ricerca delle soluzioni migliori rientrano nella normale dinamica concorrenziale, veniva sottolineato che gli uffici dell'Autorità non intendono sottrarsi a fornire, come ha già fatto negli scorsi due mesi, tutta la propria collaborazione, in qualità di facilitatori, per l'individuazione di soluzioni per l'interconnessione tra le reti e l'interoperabilità dei servizi.

Ulteriori comunicazioni

22. In data 12 settembre 2013 H3G comunicava agli uffici dell'Autorità, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 48459 in pari data, di aver avviato negoziati con alcuni MVNO per la fornitura diretta dei servizi *wholesale* mobili analoghi a quelli offerti da Telogic.

H3G ha altresì comunicato agli Uffici dell'Autorità di aver svolto, il 3 settembre 2013, un incontro con i rappresentanti di LIMITLESS, per la definizione dei piani di rientro del debito di Telogic e dei futuri pagamenti. Non avendo alla data del 9 settembre 2013 ricevuto nessuna proposta concreta, H3G invitava l'Autorità ad intraprendere ogni iniziativa ritenuta necessaria in relazione alla vicenda.

2. Le argomentazioni delle parti

2.1 La posizione degli istanti

23. Con nota del 23 agosto 2013 gli istanti hanno chiesto che venisse inibita ogni e qualsiasi sospensione, distacco, interruzione e/o risoluzione dei servizi loro offerti da Telogic, imponendo i relativi obblighi di continuità a carico di H3G.

Sulla non terzietà di H3G rispetto agli MVNO

24. Gli istanti, *in primis*, non concordano sulla terzietà ed estraneità ai fatti di H3G, rispetto all'oggetto della controversia. Infatti H3G si ritiene estranea alle vicende in questione ed, in particolare, a qualsivoglia obbligo nei confronti degli MVNO (clienti *wholesale* di Telogic) e dei relativi clienti. Viene rilevato che,

- sul piano tecnico, H3G è responsabile della fornitura delle USIM e degli archi di numerazione utilizzati dagli MVNO; parimenti fanno riferimento ad H3G i sistemi di instradamento, trasmissione, gestione operativa ed interconnessione con Telogic. Quest'ultima da sola, quindi, non potrebbe mai offrire, agli MVNO, i servizi mobili e personali se non per il tramite di H3G. A tale proposito parte istante rappresenta che, in qualità di MNO, H3G interagisce ed è responsabile delle operazioni di verifica dinamica dello stato del terminale associato al cliente, le cui informazioni sono poi trasmesse al MVNO.
- Sul piano regolamentare il titolo autorizzatorio di Telogic fa riferimento all'operatore MNO contrattualizzato e indica le modalità di interconnessione con l'architettura di H3G.
- Sul piano prettamente legale parte istante cita l'istituto giuridico della *presupposizione negoziale* in base alla quale l'offerta di Telogic è strumentale all'offerta di H3G sul mercato finale. Gli stessi contratti di Telogic fanno riferimento all'operatore MNO di riferimento.

Parte istante vede, nella sostanza, Telogic come un *braccio commerciale* di H3G. A tale proposito rappresenta che le quote di mercato di H3G fanno riferimento anche ai clienti degli operatori MVNO contrattualizzati da Telogic. Pertanto, secondo parte istante, l'interruzione dei servizi, dettata dalla risoluzione contrattuale intervenuta tra Telogic e H3G, non sarebbe legittima, atteso che H3G è parte integrante nella fornitura dei servizi agli MVNO con i quali è, comunque, di fatto collegata, sebbene non abbia con gli stessi espliciti rapporti contrattuali. Per tale ragione l'operatore MNO di riferimento (H3G), nell'ambito delle proprie condotte, non può prescindere dalla presenza di tali MVNO laddove questi pongano a rischio la continuità dei servizi finali venduti ai clienti dagli MVNO.

Il DIRITTO dei clienti alla continuità dei servizi

25. *In primis* parte istante cita gli obblighi di un operatore nei confronti di un servizio pubblico ed il Codice delle comunicazioni elettroniche il quale persegue la finalità ultima di garantire a tutti gli utenti la libertà d'espressione attraverso l'uso di sistemi moderni di comunicazione, tenendoli in ogni caso indenni da ogni comportamento contrario eventualmente adottato da operatori autorizzati.

Parte istante, in relazione alla *disponibilità dei servizi*, cita poi l'articolo 73 del Codice, che recita quanto segue: “*Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi*

telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza”.

Cita poi gli articoli 16-bis e 16-ter del Codice in relazione agli obblighi di garanzia della sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dell'integrità delle reti. In particolare l'articolo 16-bis prevede che il MISE individua le misure tecniche per assicurare la sicurezza ed integrità delle reti. *“Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute ad adottare tali misure al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti”.*

L'articolo 16-ter fornisce disposizioni inerenti al controllo, da parte del Ministero e dell'Autorità, sulle misure adottate dagli operatori in ottemperanza alle previsioni di cui al precedente articolo 16-bis.

Parte istante cita, infine, il diritto alla continuità dei servizi, indicato nell'art. 3, comma 4³ dell'Allegato A delle Delibera 179/03/CSP, recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249”.*

Parte istante ritiene che, in quanto operatore notificato ai sensi della delibera n. 621/11/CONS recante *“Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari”*, H3G sia a maggior ragione destinatario di tali obblighi e, pertanto, tenuto a provvedere a garantire la continuità della fornitura dei servizi in favore di tutti quegli operatori virtuali che utilizzano la rete della stessa H3G. Ogni interruzione del servizio lederebbe, pertanto, i diritti dei clienti finali anche ai sensi dell'art. 70 (*Contratti e esercizio del diritto di recesso*) del Codice.

³ *“I servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo regolare, continuo e senza interruzioni, ad eccezione di quelle dovute ad interventi di manutenzione e riparazione. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo e con mezzi adeguati gli utenti degli interventi programmati di manutenzione che comportino interruzioni complete del servizio, con specifica indicazione della durata presumibile dell'interruzione e del punto di contatto, facilmente accessibile, per ottenere assistenza e più dettagliate notizie. In caso di intervento presso la sede dell'abbonato sono concordati la data e l'orario ed il tecnico incaricato dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento”.*

In conclusione parte istante lamenta che H3G antepone il proprio diritto di credito nei confronti di Telogic ai propri obblighi finali di fornitura dei servizi pubblici di comunicazione.

Sulla domanda cautelare

26. In relazione al *fumus* parte istante rimanda a quanto già in precedenza rappresentato.

Sul *periculum in mora* gli operatori istanti considerano necessaria l'adozione di misure di urgenza nei confronti di Telogic e H3G in quanto ogni interruzione del servizio sarebbe gravemente pregiudizievole del buon nome e dell'immagine delle società rappresentate, oltre a causare la perdita irreversibile dei clienti. A ciò si aggiunge il rischio di essere soggetti a sanzioni, da parte degli organismi competenti, o di richieste di risarcimento per eventuali disservizi o per il mancato rispetto delle condizioni contrattuali applicate ai propri clienti finali.

27. Per quanto detto, gli istanti confidano sull'irrogazione di specifici ordini di continuità di servizio stante, nel caso specifico, l'evidente violazione da parte dei citati operatori dei principi regolamentari vigenti, non ultimi quelli contenuti nella delibera n.179/03/CSP e nella delibera n. 154/12/CONS recante "*Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali*".

2.2 La posizione di H3G

28. Con la memoria difensiva del 9 settembre 2013 H3G ha inteso dimostrare l'infondatezza della ragioni alla base dell'istanza degli MVNO in questione. In merito alla dichiarazione degli istanti di aver appreso solo in data 30 luglio 2013 dell'avvenuta risoluzione degli accordi tra Telogic e H3G, quest'ultima precisa che:

- il contratto con Telogic veniva risolto a partire dal 25 luglio 2013 a seguito di preliminare diffida ex art. 1454 codice civile;
- in data 24 maggio 2013 H3G intimava a Telogic, ponendo in copia l'Autorità ed il MISE, la sospensione dei servizi dall'8 settembre 2013 (ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Codice), qualora Telogic non avesse adempiuto interamente ai propri obblighi di pagamento. Intimava alla stessa di informare i propri clienti, MVNO, e tramite questa i clienti finali, in relazione alla possibile cessazione dei servizi mobili;

- in data 4 giugno 2013 inviava una nota all’Autorità ed al MISE al fine di illustrare la situazione in cui verteva il rapporto contrattuale con Telogic e valutare possibili interventi delle stesse per preservare e garantire i diritti degli utenti finali ed al contempo la posizione creditoria della stessa H3G.

Quanto sopra evidenzia, secondo la resistente, l’assenza di responsabilità in capo ad H3G in merito al mancato preavviso degli MVNO.

29. In relazione al fatto che gli istanti hanno ritenuto inaccettabile che H3G “*si sia dichiarata estranea a qualunque obbligo nell’assicurare la continuità dei servizi*”, quest’ultima rammenta di aver dichiarato in ogni sede la propria disponibilità, anche a seguito dell’intervento dell’Autorità, a prorogare di 180 giorni (a partire dal 30 luglio 2013) la data di interruzione della fornitura di beni e servizi in favore di Telogic, prevista per il giorno 8 settembre 2013, fatta salva la garanzia del suo credito. Inoltre, H3G ribadisce che non è in alcun modo possibile imporre ad un operatore di offrire servizi a terzi a fronte di una totale e continuata insolvenza della controparte contrattuale.

30. H3G ritiene infine prive di ogni fondamento le dichiarazioni degli istanti circa il ruolo di Telogic come presunto “braccio commerciale” di H3G. I due soggetti agiscono, infatti, in modo indipendente sul mercato della telefonia mobile. H3G invita, dunque, l’Autorità a:

- rigettare integralmente l’istanza in oggetto in quanto infondata non esistendo alcun pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità per gli istanti e non ricorrendo i casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte;
- non procedere con l’emanazione, in via d’urgenza, di misure provvisorie come richiesto dagli istanti;
- valutare l’adozione di un provvedimento, anche in via d’urgenza, che alternativamente:
 - blocchi l’aggravarsi della situazione del pregiudizio economico di H3G per effetto del continuativo inadempimento di Telogic e disponga gli obblighi di informativa sulla interruzione del servizio;
 - disponga, a carico degli MVNO, obblighi di pagamento dei servizi ricevuti da H3G nel periodo dei 90 giorni decorsi dalla diffida e/o dei successivi, incluso quelli che dovessero essere aggiunti in base alle prescrizioni dell’Autorità. Ciò in modo da garantire ad H3G il rientro dalla esposizione creditoria maturata in costanza della procedura avviata con comunicazione del 24 maggio 2013.

2.3 La posizione di Telogic

31. Telogic non ha inviato la memoria difensiva prevista ai sensi del Regolamento. La stessa è stata, pertanto, invitata a rappresentare la propria posizione nel corso dell'udienza cautelare del 13 settembre 2013. Nel corso dell'audizione citata Telogic ha rappresentato la propria situazione debitoria nei confronti di H3G e creditoria nei confronti di BIP. Ha inoltre rappresentato che sarebbe quindi in grado di operare sul mercato laddove BIP avesse saldato i propri debiti. Telogic infine manifestava la propria convinzione che BIP dovesse essere una delle parti in causa avendo contribuito a generare l'attuale stato di dissesto finanziario di Telogic, con tutte le conseguenze che ne sono derivate.

3. Valutazioni dell'Autorità

3.1 Esame della fondatezza della domanda sotto il profilo del *periculum e fumus*.

32. Le considerazioni che seguono sono volte a valutare la sussistenza degli estremi per la concessione di un provvedimento cautelare. Si evidenzia che le misure cautelari, di cui all'articolo 4 del Regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, possono essere invocate “*nei casi di richieste di accesso o di interconnessione non soddisfatte*” chiedendo, in via d'urgenza, l'adozione “*di misure provvisorie idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale allegando un pregiudizio di natura economica di eccezionale gravità*”. La circostanza che la materia di cui trattasi attenga a richieste di interconnessione potenzialmente “non soddisfatte” emerge da tutta la trattazione precedente e, pertanto, non ulteriormente approfondita.

Si aggiunge che affinché l'Autorità possa adottare tale misura cautelare occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Sussistenza del *periculum*, conseguente alla condotta di H3G e Telogic, di un danno grave ed irreparabile tanto per il soggetto richiedente la misura cautelare quanto, pare opportuno aggiungere, per gli utenti finali;
- Sussistenza di un *fumus* in ordine alla ragione della parte istante. In altri termini le risultanze istruttorie preliminari devono indicare che le ragioni di merito addotte da quest'ultima non siano palesemente infondate. Ovviamente l'accertamento approfondito della questione attiene alla successiva fase di merito.

33. Sul *fumus bonis iuris*

Al fine di verificare gli estremi per la concessione del cautelare la prima valutazione che si intende svolgere attiene al *fumus bonis iuris*. In particolare, sotto tale aspetto va osservato quanto segue.

La vicenda di cui ci si occupa vede coinvolti differenti interessi che la normativa di settore regola e tutela:

- quelli di imprese che operano in regime concorrenziale, sulla base di norme civilistiche (di cui non ci si occuperà), di norme del Codice delle comunicazioni elettroniche e delle delibere di settore;
- quelli dei clienti finali.

Partendo da questi ultimi rileva l'articolo 71 (*Trasparenza e pubblicazione delle informazioni*) del Codice laddove al comma 2-bis, lettera c, prevede che l'Autorità può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di *“informare i contraenti di ogni modifica alle condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto dell'Unione europea”*⁴.

Vige, in conclusione, un principio di trasparenza nei confronti dei clienti in tutti i casi in cui è posta a rischio la continuità del servizio.

La normativa di settore non appare prevedere, viceversa, un obbligo di preservare la continuità dei servizi in condizioni d'inadempimento contrattuale tra gli operatori interconnessi. A tale proposito, l'articolo 73 del Codice invocato da parte istante appare inconferente in quanto fa riferimento alla *disponibilità* dei servizi telefonici accessibili al pubblico, forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

Parimenti inconferente è il richiamo agli articoli 16-bis e 16-ter del Codice inerenti agli obblighi di sicurezza ed integrità delle reti. In particolare l'articolo 16-bis prevede, tra l'altro, al comma 2 che *“Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a),... al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti”*.

⁴ A tale proposito, di prassi, in tutti i casi di rischio di risoluzione di contratti di accesso ed interconnessione tra operatori per inadempimento di uno dei contraenti, di cui gli uffici dell'Autorità vengono posti preventivamente a conoscenza dagli stessi, è cura dell'Autorità inviare alle parti un esplicito invito ad informare senza indugio i clienti finali.

Trattasi quindi di misure tecniche necessarie per garantire la continuità dei servizi nei confronti di rischi, ad esempio, da attacchi informatici o calamità naturali⁵.

A conferma di ciò (e cioè del fatto che un operatore autorizzato può interrompere la propria attività per svariate ragioni) lo stesso articolo 25 del Codice, al comma 5, prevede che “...la cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo”. La cessazione deve essere comunicata agli “utenti” almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

E' fuori di dubbio pertanto che, in coerenza con il principio costituzionale della libertà d'impresa, un operatore può cessare la fornitura dei propri servizi purché rispetti i succitati obblighi di preavviso.

Parte istante, a tale proposito, lamenta di non essere stata informata, nei tempi previsti, da Telogic ed H3G. Quest'ultima si difende ritenendo che il tale obbligo ricada solo nei confronti di Telogic.

Su tale punto si ritiene che, sebbene H3G abbia ottemperato ai propri obblighi di informativa nei confronti di Telogic, sul piano sostanziale parte istante abbia le sue ragioni non essendo venuta a conoscenza delle criticità contrattuali per omessa informativa da parte di Telogic. Va infatti ribadito che è Telogic che ha omesso di informare gli MVNO nonostante, con la nota del 24 maggio 2013, fosse stata invitata, in tal senso, da H3G.

Ciò premesso ed in conclusione, sul *fumus*, si ritiene che:

- non sia da accogliere la tesi di parte istante secondo cui H3G è tenuta ad un obbligo, che sarebbe in procinto di violare laddove interrompesse la fornitura nei confronti di Telogic, di continuità del servizio in senso astratto per il solo fatto di essere un soggetto autorizzato e notificato sul mercato della terminazione; analogo ragionamento vale per Telogic laddove decidesse, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del Codice, di interrompere le proprie attività; a maggior ragione non è da accogliere la richiesta di imporre ad H3G di sostituirsi a Telogic nella fornitura dei servizi agli MVNO;
- appare palese la mancata informativa, prevista dall'articolo 25 comma 5 del Codice, da parte di Telogic nei confronti degli MVNO attestati sulla sua rete;
- andrà ulteriormente valutata la posizione di H3G la quale ha formalmente ottemperato agli obblighi di cui all'articolo succitato nei confronti del proprio

⁵ L'articolo 16-ter fornisce disposizioni inerenti al controllo, da parte del Ministero e dell'Autorità, sulle misure adottate dagli operatori in ottemperanza alle previsioni di cui al precedente articolo 16-bis.

“utente” Telogic. La tesi di parte istante secondo cui H3G avrebbe dovuto estendere la propria informativa agli MVNO contrattualizzati da Telogic, ai sensi dell’articolo 25 comma 5 del Codice, è tutta da approfondire sul piano prettamente giuridico nel corso del procedimento di merito. Va comunque detto che H3G ha diligentemente e prontamente informato gli organi competenti (Autorità e MISE) della situazione di criticità contrattuale con Telogic, oltre ad aver comunque rinunciato ad interrompere la fornitura dei servizi l’8 settembre 2013, come inizialmente comunicato, con ciò anche accogliendo i ripetuti inviti degli uffici dell’Autorità. Rileva che H3G ha anche proposto un percorso di interruzione graduale dal 30 settembre 2013, con cessazione del *roaming*⁶, in prima istanza, e delle chiamate uscenti, successivamente. La condotta di H3G è stata, in sostanza, comunque tesa a minimizzare i disservizi nel mercato seppur nella legittima preoccupazione della tutela del proprio credito e, da ultimo, ad evitare un’eccessiva esposizione debitoria di Telogic (laddove H3G continuasse ad erogare i propri servizi senza remunerazione da parte di quest’ultima).

34. *Sul periculum*

In primo luogo si rileva che sotto il profilo del *periculum in mora*, l’interruzione del servizio minacciata da H3G (cui seguirebbe, per ovvie ragioni, a cascata quella di Telogic), per inottemperanze contrattuali di Telogic, oltre al rischio di interruzione delle attività da parte di Telogic, comporterebbe il blocco del servizio voce/dati per migliaia di utenze che, di conseguenza, rimarrebbero del tutto disservite. Nel corso del procedimento si è avuto modo di apprezzare l’entità numerica dei clienti coinvolti in tale vicenda, nell’ordine di circa 250.000 utenze attestata sulla rete di H3G.

La conseguenza di una tale evenienza sarebbe, laddove l’interruzione del servizio non venisse posta in essere (da una o entrambe le parti) nelle modalità opportune e, comunque, previste dalla normativa vigente (articolo 25, comma 5 del Codice), un danno grave ed irreparabile tanto per i clienti quanto per gli MVNO titolari di tali clienti.

Si ritiene pertanto che sussistano gli estremi del *periculum in mora*.

⁶ E’ la prestazione più onerosa per H3G, che deve remunerare un operatore terzo – nella fattispecie TIM - e viene fornita quando i clienti degli MVNO si trovano in aree in cui non è presente la copertura radioelettrica di H3G. Allo stato risulterebbe che circa il 90% della popolazione è direttamente servita da stazioni radio base di H3G.

4. Conclusioni dell'Autorità

35. Per tutto quanto in precedenza esposto, ed in conclusione, l'Autorità ritiene che la domanda di misura urgente richiesta dalle società istanti sia fondata poiché è rinvenibile, con verosimile grado di fondatezza, la presenza di entrambe le condizioni richieste di sussistenza del *periculum* e del *fumus*.

Infatti, la complessità delle questioni da vagliare induce l'Autorità, nei limiti della cognizione preliminare, a non ritenere accettabile il paventato immediato distacco dei servizi resi agli operatori MVNO istanti, seppur nella pratica tale distacco non vi è stato avendo H3G soprasseduto allo stesso, fino alla data di adozione del presente provvedimento e, parimenti, avendo Telogic continuato ad operare, seppur in condizioni di criticità gestionale.

Per tale ragione, nella presente fase di accertamento sommario l'Autorità ritiene necessario, al fine di scongiurare una comunque possibile interruzione dei servizi, l'adozione di una misura che, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, articolo 4, ordini a Telogic di continuare ad erogare i servizi resi agli MVNO almeno per i 90 giorni, previsti dal Codice, decorrenti dal 30 luglio 2013, data in cui gli MVNO sono stati formalmente informati della risoluzione del contratto tra H3G e Telogic.

Al fine di assicurare che il predetto ordine abbia efficacia, l'Autorità ritiene che debba essere altresì garantita, alla luce anche di quanto manifestato da H3G nel corso del procedimento e delle attività di vigilanza, l'erogazione dei servizi da parte di H3G nei confronti di Telogic sino al predetto termine. Tuttavia, nel rispetto del principio di equità e bilanciamento di interessi, H3G ha la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio di *roaming* a far data dall'1 ottobre 2013.

L'adozione di tali misure cautelari consentirebbe di conseguire i seguenti obiettivi:

- *assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale* che l'Autorità potrà adottare al termine della fase di merito dell'istruttoria (come previsto dall'art.4, comma 1 del Regolamento);
- ristabilire tra gli operatori in controversia una corretta dinamica concorrenziale;
- tutelare nell'immediato i clienti finali, scongiurando la preannunciata interruzione dei servizi.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Misure cautelari adottate nei confronti di Telogic e H3G)

1. Telogic eroga i servizi attualmente forniti agli MVNO attestati sulla rete dell'operatore medesimo almeno sino al 28 ottobre 2013.
2. H3G eroga i servizi attualmente forniti a Telogic almeno sino al 28 ottobre 2013, fatto salvo il servizio di *roaming*, che H3G ha facoltà di sospendere a partire dall'1 ottobre 2013.
3. Fatti salvi i diritti delle parti in relazione ai crediti antecedenti alla pubblicazione del presente provvedimento, gli MVNO attestati sulla rete di Telogic dovranno remunerare i servizi forniti da Telogic e quest'ultima i servizi resi da H3G, riportati nelle fatture che saranno emesse da Telogic ed H3G, in ottemperanza ai contratti tra le parti.
4. Nel periodo di tempo di cui al comma 1, H3G e Telogic forniscono la massima disponibilità e collaborazione per porre in essere l'eventuale passaggio degli MVNO, oggi attestati sulle infrastrutture di Telogic, verso altro operatore; l'Autorità vigila su tale processo di migrazione.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS le prescrizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento, costituiscono un ordine ai sensi dell'articolo 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
3. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

4. Ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, che ha abrogato gli articoli 21 e 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 30 settembre 2013

IL PRESIDENTE *f.f.*
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani